Sentenza n. 280/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 24102** del registro di Segreteria, relativa al conto giudiziale n. 38327,

reso

dall'agente contabile **TURBINELLI ROCCO** (cod. fisc.: TRBRCC61E31D086G), nato a Cosenza il 31 maggio 1961 e residente in Rose (CS), contrada Saporita n. 27/A, consegnatario dei beni mobili dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata - Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza, per l'esercizio finanziario 2019, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Bruno Doria (cod. fisc.: DROBRN68L13C352H) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro (fax n. 0961.728077), viale Pio X n. 63, e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bruno.doria@avvocaticatanzaro.legalmail.it.

alla

Azienda Ospedaliera "Annunziata - Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Cesare

Greco, del foro di Cosenza (cod. fisc.: GRC CSR 82B03 D086T), con studio in Cosenza, via Giuseppe Santoro, n. 20, e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cesaregreco@pec.aruba.it (telefono e fax. 098438291).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 9 settembre 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Bruno Doria, per l'agente contabile, l'avv. Cesare Greco, per l'amministrazione sanitaria, e il pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 196/2024, relativa al conto giudiziale n. 38327, avente ad oggetto la gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni mobili presso l'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza signor Rocco Turbinelli, per l'esercizio finanziario 2019, il magistrato designato ha deferito all'esame del collegio, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., la questione preliminare in ordine alla procedibilità del conto giudiziale in esame, in ragione delle note prott. nn. 6290 del 23 maggio 2023, a firma congiunta del responsabile e del direttore dell'Ufficio gestione tecnico patrimoniale dell'azienda ospedaliera, e 6457 del 26 maggio 2023, del direttore amministrativo della stessa, con le quali è stata proposta la rettifica dell'atto di nomina dell'agente contabile perché mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia.

2. Con memoria difensiva, depositata il 16 maggio 2025, l'agente contabile ha chiesto di dichiarare la improcedibilità del conto giudiziale anche in ragione della deliberazione del Commissario straordinario dell'azienda

ospedaliera n. 351 del 16 giugno 2023, con la quale il signor Turbinelli è stato eliminato dall'elenco degli agenti contabili, perché soggetto a mero debito di vigilanza e, quindi, non tenuto alla resa del conto giudiziale.

3. Con sentenza-ordinanza n. 157/2025 del 18 giugno 2025, il collegio ha dichiarato procedibile, sotto questo profilo, il conto giudiziale, posto che "*il signor Turbinelli è da ritenere agente contabile, perché titolare della gestione del magazzino tecnico e dei relativi inventari (per il quale espressamente l'amministrazione ha dichiarato sussistente il debito di custodia), e che il conto giudiziale in esame è procedibile.*" e, mancando nella relazione già depositata conclusioni nel merito, ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.g.c., ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per l'esame del conto giudiziale e per la compilazione della relazione sullo stesso, demandando la statuizione sulle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

4. Con relazione integrativa, il magistrato designato ha rappresentato che il conto giudiziale non è redatto sul modello 24 del d.P.R. n. 194/1996; che, nello specifico, viene rendicontata una quantità iniziale pari a n. 5.190 beni, del valore iniziale pari ad € 4.573.929,84, un carico acquisito durante l'esercizio finanziario pari a n. 249 beni, del valore pari ad € 2.137.360,21, uno scarico eseguito durante l'esercizio finanziario, pari a n. 1861 beni, del valore pari ad € 4.239.171,34, e una quantità finale pari a n. 3.578 beni del valore finale pari ad € 2.472.118,71; che, con riguardo alla richiesta istruttoria di invio di copia delle fatture dei beni acquistati e affidati in custodia al consegnatario nell'esercizio finanziario, dei relativi verbali di presa in carico dei beni ricevuti dal consegnatario durante l'esercizio e copia dei verbali di scarico dei beni che il consegnatario ha assegnato al personale

durante l'esercizio, l'agente contabile nella nota deposito DAeD n. 24254 del 6 giugno 2023, al punto n. 8, ha dichiarato che "*non si sono avuti buoni di carico e non si è predisposto scarichi nell'esercizio 2019" e al punto n. 12 "non si sono avuti beni in consegna nell'esercizio 2019"*; che, con riguardo al regolamento disciplinante la gestione del magazzino del consegnatario e ai registri contabili, l'agente contabile nella stessa nota, ai punti 3 e 4, ha dichiarato che "*(…) non risulta un regolamento disciplinante la gestione del magazzino e, dunque, mancano i registri del predetto regolamento*"; che, con riguardo, all'inventario dei beni viene trasmesso il "*riepilogo inventario beni mobili di proprietà dell'AO di Cosenza*" nel quale i beni sono raggruppati sinteticamente nelle seguenti quattro macrocategorie: "*impianti e macchinari*", "*attrezzature sanitarie e scientifiche*", "*mobili e arredi*", "*altre immobilizzazioni materiali*" e altrettanto sinteticamente raggruppate sono le quantità e il valore.

5. Con ordinanza n. 112/2025 del 12 novembre 2025, il collegio ha preso atto della dichiarazione del magistrato designato, il quale ha sottolineato che la presenza di movimentazione all'interno del magazzino del consegnatario contrasta con la dichiarazione dell'agente contabile di assenza di fatture acquisti, di verbali di carico e di verbali di scarico e che il prospetto sintetico inviato quale "*inventario dei beni mobili*" raggruppa i beni in quattro macrocategorie e che, pertanto, non ha né la forma, né la sostanza di un vero inventario dei beni, che, per essere tale, deve riportare l'elenco dettagliato di tutti i beni mobili e, per ciascuno di essi, la descrizione analitica, il numero codice inventario identificativo di ogni singolo bene, la quantità, il valore, la quota di ammortamento, e il valore finale. Ha, pertanto, disposto la rimessione degli atti al magistrato designato perché concludesse l'attività

istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione relativa alla gestione contabile in esame, evidentemente carente, nei termini sopra indicati, anche facendo ricorso ad ispezioni e accertamenti diretti presso l'azienda ospedaliera, a mezzo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.l. n. 152/1991.

6. Con istanza, depositata il 19 febbraio 2026, il magistrato designato ha chiesto il rinvio del termine di deposito della relazione conclusiva, in ragione della mancata trasmissione della documentazione richiesta in ottemperanza alla menzionata ordinanza istruttoria.

7. Con memoria difensiva, depositata il 23 febbraio 2026, si è costituita in giudizio l'Azienda ospedaliera di Cosenza, depositando documentazione.

8. Con ordinanza n. 20/2026 dell'11 marzo 2026, il collegio, considerata la produzione documentale da parte dell'amministrazione sanitaria, avvenuta solo il 23 febbraio 2026 con la costituzione in giudizio, e la esigenza rappresentata dal magistrato designato di poter completare l'esame istruttorio, ha disposto la trasmissione degli atti depositati dall'azienda ospedaliera al magistrato designato, con ampia facoltà di disporre, ove necessario, ulteriori acquisizioni istruttorie e per la compilazione della relazione conclusiva.

9. Con la relazione depositata il 2 luglio 2026, il magistrato designato, richiamate le precedenti relazioni nn. 196/2024, 196/2024/1 e l'istanza di rinvio del 19 febbraio 2026, dopo aver esaminato tutta la documentazione versata in atti dall'agente contabile e dell'amministrazione sanitaria, ha, tra l'altro, concluso che la documentazione giustificativa (n. 30 fatture elettroniche) del "carico" durante l'esercizio, non concorda con i dati iscritti

nel conto giudiziale, con la conseguente omessa rendicontazione di n. 134 beni (383 – 249) per un valore pari ad € 344.286,96 (2.481.647,17 - 2.137.360,21). Con riguardo allo "scarico" eseguito durante l'esercizio finanziario, pari a n. 1861 beni del valore pari ad € 4.239.171,34, ha ribadito l'assenza dei relativi "verbali di scarico" e che, pertanto, risulta impossibile verificare la sorte, il reparto o l'ufficio di assegnazione dei beni, il loro impiego, quantità e valore di scarico.

10. All'udienza pubblica del 9 settembre 2026, la difesa dell'agente contabile e dell'amministrazione sanitaria hanno insistito per la regolarità del conto giudiziale mentre il p.m. contabile ha chiesto ulteriori approfondimenti istruttori al fine di colmare le lacune rappresentate dal magistrato designato o la declaratoria di irregolarità della gestione contabile e la trasmissione degli atti alla procura erariale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità amministrativa. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Il collegio, premesso che la declaratoria di procedibilità del conto giudiziale, con sentenza-ordinanza n. 157/2025 del 18 giugno 2025 (non impugnata), ha riguardato solo la qualifica di agente contabile del signor Rocco Turbinelli, ritiene che il conto giudiziale in esame debba essere dichiarato improcedibile per le ragioni di seguito indicate.

11.1 Come è noto, l'art. 178 del r.d. n. 827/1924 dispone che sono da considerare agenti contabili anche "*i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato*", considerato che "*tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti*

responsabili" e che "*la consegna si effettua per mezzo di inventario*" (art. 22), che "*i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione*" (art. 32) e che, pertanto, "*nel conto giudiziale (…) il consegnatario si da debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo*" (art. 33). Inoltre, l'art. 188 del r.d. n. 827/1924 dispone che "*Gli agenti indicati dall'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono, altresì, dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione di detti agenti.*"; l'art. 192 che "*Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi*", che "*I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o trascuranza.*" e che "*I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.*". Mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 193 del medesimo regio decreto, "*Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano*

consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.". A ciò si aggiunga che l'art. 624 del r.d. n. 827/1924 prevede che i contabili, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato "*presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio*", e il successivo art. 626 che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare "*a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti nel termine dell'esercizio o della gestione.*", che "*Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.*" e che "*Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.*". L'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che "*gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi*

per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.". Il successivo art. 10 precisa che ai consegnatari è affidata, tra l'altro, "*a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo; b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni; la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici; d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; e) la vigilanza, le verifiche e il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.*" (primo comma); che "*I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto dall'art 19.",* e che "*Il consegnatario riporta nelle proprie scritture contabili i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari.*" (commi 5 e 6). Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 254/2002 distinguono la figura del consegnatario con debito di custodia dal consegnatario con debito di vigilanza, obbligando il primo a rendere il conto giudiziale e il secondo alla rendicontazione amministrativa, ai sensi del successivo art. 19, atta a

dimostrare "*la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo*". In particolare, poi, l'art. 19 del d.P.R. n. 254/2002 obbliga, tra l'altro, il consegnatario, sia con debito di custodia che con debito di vigilanza, a tenere il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili da trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, "*al competente ufficio riscontrante il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisiti o dal titolare dell'ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, è restituito al consegnatario unitamente agli allegati.*". Tale prospetto "*pone in evidenza le quantità e il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonché i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario.*". L'art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che "*1. Il consegnatario con debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'art. 11. 2. Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.*". Infine, l'art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002

definisce "*utilizzatore finale*" il "*fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, l'impiego o per il consumo*".

11.2 Come si evince dalla relazione conclusiva del magistrato designato, non è stato trasmesso il "*regolamento che disciplina la gestione del consegnatario dei beni mobili*" e/o, in caso di mancanza di un apposito regolamento, l'attestazione della conformità della gestione alla disciplina che regola l'attività dei consegnatari dei beni. L'azienda ospedaliera ha, infatti, trasmesso solo il regolamento che disciplina le funzioni degli agenti contabili in generale e la resa del conto giudiziale nelle linee generali, che non riguarda la gestione del consegnatario in modo specifico. Con riguardo, poi, alla richiesta di copia conforme all'originale dei registri contabili afferenti alla gestione e copia conforme all'originale dell'inventario analitico dei beni, è stato inviato il "prospetto analitico del conto giudiziale" mentre è rimasta inevasa la richiesta di un inventario analitico dei beni. Inoltre, con riferimento alla richiesta di copia conforme all'originale dei verbali di presa in carico dei suddetti beni affidati in custodia al consegnatario nell'esercizio finanziario e di copia conforme all'originale dei verbali di scarico dei beni (n. 723 attrezzature sanitarie e scientifiche, n. 1114 mobili e arredi e n. 24 altre immobilizzazioni materiali per un totale di n. 1861 beni del valore complessivo di € 4.239.171,34), l'amministrazione sanitaria ha rappresentato "*l'oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione*", posto che "*il sig. Turbinelli ha svolto esclusivamente una attività di caricamento informatico dei beni nel sistema gestionale della documentazione amministrativa, delle bolle di consegna, fatture e verbali di collaudo*". Secondo

l'amministrazione, l'agente contabile avrebbe svolto, infatti, "*una semplice funzione di registrazione e annotazione*". Con riguardo alla richiesta di una chiara ed esaustiva relazione circa la movimentazione rendicontata (carico n. 249 beni - scarico n. 1861 beni), l'azienda ospedaliera ha precisato che "*all'interno dell'A.O. di Cosenza non esiste un magazzino fisico dei beni, i quali sono direttamente consegnati ai singoli uffici e reparti destinatari*", che "*tali beni, infatti, per ragioni di natura logistica sono consegnati direttamente presso i reparti destinatari ed affidati al Dirigente del singolo reparto*". Appare, pertanto, evidente che, in ragione della disciplina sopra richiamata, della documentazione versata in atti dall'amministrazione sanitaria e dall'agente contabile, nel corso dell'istruttoria e in giudizio, delle memorie difensive dell'agente contabile e dell'amministrazione sanitaria e delle conclusioni rassegnate dal p.m. contabile, il conto giudiziale, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non appare rappresentativo della intera gestione, e ciò sia con riferimento all'attività svolta direttamente dal consegnatario che con riferimento a quella svolta dai dipendenti dell'amministrazione che ricevono i beni da quest'ultimo, attesa la evidente violazione delle disposizioni sopra richiamate. Non risulta, infatti, documentata l'attività relativa alla presa in carico dei beni e alla successiva distribuzione degli stessi, all'utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, (infatti, con riguardo allo scarico eseguito durante l'esercizio finanziario di n. 1861 beni, del valore pari ad € 4.239.171,34, è impossibile verificare la sorte, il reparto o l'ufficio di assegnazione dei beni, il loro impiego, quantità e valore di scarico), e ciò anche al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-

consegnatario). Pertanto, non risulta rappresentata in alcun modo la gestione del consegnatario e non risulta in alcun modo se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al già menzionato personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell'agente contabile o se, viceversa, lo stesso permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano versati in atti i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascun settore dell'amministrazione, affidatari dei beni da parte dell'agente contabile, da cui evincere la eventuale sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli "utilizzatori finali" o della gestione delle sole scorte operative (consistente nella acquisizione, conservazione e somministrazione dei beni affidati, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze di ufficio, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento). Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, ai fini dell'esame della gestione del consegnatario dei beni, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento. Tra i valori rimasti presso l'agente contabile vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell'amministrazione ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di

utilizzazione finale nei termini sopra specificati. Ne deriva che, ai fini dell'effettiva comprensione del conto giudiziale, era necessario acquisire tutta la documentazione attestante la gestione effettivamente svolta da ogni soggetto coinvolto nel procedimento e ciò anche al fine di verificare se, con riguardo ai menzionati affidatari dei beni, trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione sanitaria. Inoltre, per i beni in esame non è stata raggiunta la prova della loro consegna all'utilizzatore finale, intendendo per tale, come si è detto, "*il fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo"* (cfr. art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 cit.). È, infatti, solo con l'avvenuta consegna all'utilizzatore finale dei beni da parte del consegnatario (o del sub-consegnatario) che l'obbligo di custodia si converte in obbligo di vigilanza sugli stessi e sul suo regolare e corretto uso. Obblighi questi ultimi posti a carico della figura del consegnatario il quale, pur non essendo tenuto alla compilazione ed al deposito del conto giudiziale per tali beni, potrebbe essere, comunque, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in caso di depauperamento del patrimonio dell'amministrazione. La carenza della sopra indicata documentazione contabile, che rappresenta non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale parte fondamentale del conto, non consente al collegio di poter verificare la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso.

11.3 Inoltre, risulta dalla relazione conclusiva che, con riguardo alla richiesta di copia conforme all'originale delle fatture dei beni acquistati, afferenti al "carico" acquisito durante l'esercizio finanziario e iscritti nel conto giudiziale per una quantità pari a n. 128 attrezzature sanitarie e scientifiche e n. 121 mobili e arredi (in totale n. 249 beni del valore complessivo di € 2.137.360,21), sono state inviate n. 30 fatture elettroniche di acquisto di beni, di cui n. 20 fatture riferite all'acquisto di n. 340 beni, per un totale di € 557.775,34, regolarmente iscritti nel prospetto analitico del conto giudiziale come carico durante l'esercizio, e n. 10 fatture riferite all'acquisto di n. 43 beni, per un totale di € 1.923.871,83, le quali, invece, non risultano iscritte nel suddetto prospetto analitico del conto giudiziale come carico durante l'esercizio (segnatamente: n. documento 11000449 del 28.2.2019 € 469.834,20; n. documento 1024835080 del 5.3.2019 € 17.991,10; n. documento 000040/02 del 14.3.2019 € 164.255,90; n. documento 6100105218 del 19.3.2019 € 33.260,25; n. documento 1902600431 del 16.5.2019 € 84.600,90; n. documento 4106599482 del 27.5.2019 € 11.161,78; n. documento 000115/02 del 20.6.2019 € 231.350,60; n. documento 11010956 del 31.7.2019 € 2.305,80; n. documento 19400122 del 26.9.2019 € 599.335,00; n. documento 0920527615 del 27.9.2019 € 309.776,30). Ne deriva che, dall'esame delle n. 30 fatture trasmesse, risulta che la quantità dei beni acquistati durante l'anno sarebbe pari a n. 383 (340 + 43) per un valore complessivo pari ad € 2.481.647,17, che non concorda con la quantità di n. 249 beni iscritti nel conto giudiziale, per un valore complessivo pari ad € 2.137.360,21. Non vi è, pertanto, traccia nel conto giudiziale di n. 134 beni (383 – 249) per un valore pari ad € 344.286,96

(2.481.647,17 - 2.137.360,21). Quanto alla discordanza dei dati contabili rilevata dal magistrato designato nelle precedenti relazioni, l'amministrazione ospedaliera ha dichiarato che "*il conto presentato dal sig. Turbinelli non è coerente con i registri inventariali*", posto che *"il conto non è coerente con i dati contabili e patrimoniali, probabilmente per una svista dello stesso*". Questa Corte territoriale, ritiene, pertanto, che, come correttamente osservato dal magistrato designato, vi è stata una omessa rendicontazione di n. 134 beni (383 – 249), per un valore pari ad € 344.286,96 (2.481.647,17 - 2.137.360,21). Ne deriva che il conto giudiziale non espone la gestione contabile anche per tali ragioni e che, pertanto, anche sotto questo aspetto è carente dei requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità. Da qui un'ulteriore ragione di improcedibilità del giudizio di conto.

11.4 Mette conto ricordare, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, che, pertanto, l'agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto. Ferme restando le eventuali ed ulteriori autonome valutazioni della procura contabile in ordine alla sussistenza di profili di illecito erariale.

12. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 38327. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 15/09/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente